

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 88 del 26.09.2017

Oggetto: Approvazione elenco degli organismi che compongono il "Gruppo Amministrazione pubblica" (G.A.P.) e del perimetro di consolidamento esercizio finanziario 2016. D. Lgs. n. 118/2011, allegato 4/4.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei, del mese di settembre ore 08,50 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1. INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2. MIANO LETTERIA	Vicesindaco	X	
3. COSTA VINCENZA	Assessore	X	
4. FRANCO MANUELA	Assessore		X
5. MARINO MARIA ANTONINA	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: Franco Manuela.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

COMUNE DI CALATABIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. N. 88 del 25/09/2017

PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
IL VICE SINDACO Letteria Miano	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Raffaele Pennino

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ORGANISMI CHE COMPONGONO IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (G.A.P.) E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. D.Lgs.n.118/2011, allegato 4/4.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del predetto decreto come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ed applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2017 con riferimento all'esercizio 2016;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL;

RILEVATO CHE:

- ai sensi degli articoli 11 *ter*, *quater* e *quinques* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)":
 - 1) «gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
 - 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute

degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

DATO ATTO CHE il Comune di Calatabiano, ha individuato gli Enti strumentali a cui partecipa, classificandoli in "enti controllati" e "enti partecipati", sulla base dei criteri individuati dal Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato di, cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e riportati di seguito:

➤ **Enti/società controllati:**

Il Comune di Calatabiano non ha enti *controllati*;

➤ **Enti/società partecipati:**

Denominazione	Quota di partecipazione (%)
GAL TERRE DELL'ETNA DELL'ALCANTARA S.C.A.R.L.- P.IVA 04748650878	3,12%
DISTRETTO TAORMINA ETNA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. P.IVA 043772550875	0,63%
CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO	4,76%
SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE P.IVA00548140862	0,12%
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO 2 CATANIA ACQUE) P.IVA 04042740870	0,432%

SOCIETA' CONSORTILE ATO 6 CATANIA PROVINCIA NORD (S.R.R.) P.IVA 05033290874	2,54%
JONIAMBIENTE SPA - A.T.O. CT 1 - IN LIQUIDAZIONE P.IVA 04026120875	4,01%
SVILUPPO TAORMINA ETNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.IVA 04477030870	1,18%
CONSORZIO GOLFTUR S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.IVA 03712960875	10%

DATO ATTO, altresì, CHE:

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;
- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:
 - a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.
 Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.
La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata»;

PRESO ATTO CHE:

- non rientrano, nel novero degli organismi da ricomprendere nel "Gruppo Amministrazione Comune di CALATABIANO", le seguenti società partecipate in quanto irrilevanti ai sensi del principio contabile 4/4, paragrafo 3, allegato al D.Lgs. n.118/2011:

Denominazione	Motivi di irrilevanza
GAL TERRE DELL'ETNA DELL'ALCANTARA S.C.A.R.L. P.IVA 04748650878	<u>non a totale partecipazione pubblica</u> (art. 11 quinquies, 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione)

DISTRETTO TAORMINA ETNA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. P.IVA 043772550875	<u>Quota di partecipazione inferiore all'1%</u> <i>(Principio contabile 4/4, punto 3.1, comma 2, lett. a)</i>
SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE P.IVA00548140862	<u>Quota di partecipazione inferiore all'1%</u> <i>(Principio contabile 4/4, punto 3.1, comma 2, lett. a)</i>
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO 2 CATANIA ACQUE) P.IVA 04042740870	<u>Quota di partecipazione inferiore all'1%</u> <i>(Principio contabile 4/4, punto 3.1, comma 2, lett. a)</i>
SVILUPPO TAORMINA ETNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.IVA 04477030870	<u>non a totale partecipazione pubblica</u> <i>(art. 11 quinquies, 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per societa' partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la societa' a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione)</i>
CONSORZIO GOLFTUR S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.IVA 03712960875	<u>non a totale partecipazione pubblica</u> <i>(art. 11 quinquies, 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per societa' partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la societa' a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione)</i>

- la soglia di irrilevanza ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato relativa all'esercizio 2016 è la seguente:

Parametri	Comune di Calatabiano	%	Soglia
Totale attivo	15.101.414,34	10%	1.510.141,43
Patrimonio netto	9.060.428,70	10%	906.042,87
Ricavi caratteristici (voce del C.E. : componenti positivi del reddito (A))	5.223.201,67	10%	522.320,17

DATO ATTO CHE, al fine di delimitare "l'area di consolidamento" del Comune di Calatabiano sono stati confrontati i rapporti percentuali fra i dati dell'Ente e quelli degli organismi non esclusi in precedenza, determinando *irrilevanti* quegli organismi i cui bilanci presentano, per ciascuno dei tre parametri previsti dalla normativa, una incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di Calatabiano) per come di seguito indicato:

	Totale attivo Bilancio	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici	Anno di riferimento	Rapporti			se > 10% rilevante se < 10% non rilevante
					A	PN	R	
Comune di Calatabiano (soglia 10%)	1.510.141,43	906.042,87	522.320,17	2016				
CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO C.F.: 93157710877	138.583,69	7.007,31	71.045,92	2015	INF.	INF.	INF.	IRRILEVANTE
SOCIETA' CONSORTILE ATO 6 CATANIA PROVINCIA NORD (S.R.R.) P.IVA	Non risultano pervenuti dati	Non risultano pervenuti dati	Non risultano pervenuti dati					IRRILEVANTE
JONIAMBIENTE SPA A.T.O. CT 1 - IN LIQUIDAZIONE 04026120875	27.605.286,00	118.998,00	2.951.823,00	2015	Sup.	Inf.	Sup.	RILEVANTE

CONSIDERATO quindi opportuno, alla luce del complesso delle considerazioni sopra evidenziate, giungere motivatamente a ricomprendere nell'area di consolidamento del gruppo "Comune di Calatabiano" e di doverle inserire nel relativo elenco per le motivazioni in esso contenute le seguenti entità:

- Joniambiente s.p.a. ATO CT1 – in liquidazione P.IVA 04026120875

RITENUTO quindi di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall'allegato n.4/4 al D.Lgs. 118/2011, sulla base delle attente valutazioni effettuate ed indicate nei precedenti paragrafi, corredati da apposita "Relazione";

RAVVISATO CHE:

- entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e che l'area di consolidamento potrà essere ampliata a seguito dell'inclusione di altri Enti partecipati dal Comune;
- la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al bilancio consolidato;
- i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli Enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;

RITENUTO, pertanto, di dover impartire alle società incluse nell'elenco dei componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2016 le direttive di consolidamento per come indicato nell'allegato (Allegato 3) che si approva con il presente atto del quale forma parte integrante e

sostanziale e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci, se non in contrasto con la disciplina civilistica;

RITENUTO, altresì, che, nel caso in cui le società partecipate non si adeguino alle direttive indicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa riportandovi, altresì, le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

VISTI:


- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. n. 118/2011;

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

SI PROPONE

1. **Di approvare**, l'elenco degli organismi partecipati che compongono il "*Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Calatabiano*" con riferimento all'esercizio finanziario 2016 (*Allegato 1*);
2. **Di approvare**, altresì, l'elenco degli organismi partecipati compresi nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Calatabiano per l'esercizio finanziario 2016 (*Allegato 2*);
3. **Di dare atto che:**
 - entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso, per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e che l'area di consolidamento potrà essere ampliata a seguito dell'inclusione di altri enti partecipati dal Comune;
 - la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al bilancio consolidato;
 - i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli Enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;
4. **Di approvare** le direttive e le istruzioni necessarie per avviare il percorso di consolidamento da applicare ai fini della predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Calatabiano per l'esercizio finanziario 2016 per come indicato nel relativo prospetto (*Allegato 3*);
5. **Di approvare**, altresì, l'allegata Relazione;
6. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria l'adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto;
7. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
Rag. Rosalba Pennino



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

Elenco Società ricomprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)
del Comune di Calatabiano

Allegato 1

*(Punti 2 e 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
di cui all'allegato n.4/4 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.)*

Denominazione
CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO C.F.: 93157710877
SOCIETA' CONSORTILE ATO 6 CATANIA PROVINCIA NORD (S.R.R.) P.IVA 05033290874
JONIAMBIENTE SPA - A.T.O. CT 1 - IN LIQUIDAZIONE P.IVA 04026120875



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

Elenco Società ricomprese nell'area di consolidamento
del gruppo "Comune di Calatabiano"

Allegato 2

*(Punti 2 e 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
di cui all'allegato n.4/4 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.)*

Denominazione
JONIAMBIENTE SPA - A.T.O. CT 1 - IN LIQUIDAZIONE P.IVA 04026120875



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

DIRETTIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
ESERCIZIO 2016 GRUPPO "COMUNE DI CALATABIANO"

Allegato 3

*(Punti 2 e 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
di cui all'allegato n.4/4 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.)*

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2016 del gruppo "Comune di Calatabiano", si ritiene necessario, ai sensi del punto 3.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato n.4/4 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., di dover impartire le seguenti direttive alle società ricomprese nell'area di consolidamento il cui elenco è riportato nell'allegato 2 al presente atto:

1. Il bilancio di esercizio, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), deve essere trasmesso, dagli enti di cui all'allegato 2 della presente proposta, al Comune di Calatabiano, in forma cartacea o informatica, entro 10 giorni dalla sua approvazione e comunque entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento così come, alla medesima scadenza, devono essere trasmessi con le stesse modalità, i bilanci consolidati delle sub-holding.
2. Se alle scadenze di cui al precedente punto 1) i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
3. Gli enti componenti il gruppo "Comune di Calatabiano" devono adeguare tempestivamente il proprio bilancio ai criteri previsti dal richiamato principio contabile di cui all'allegato n.4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.
4. I criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) degli enti di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione, compatibilmente con la disciplina civilistica, devono essere compatibili con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Nello specifico, il metodo di consolidamento da applicare è il "metodo integrale" per le partecipazioni di controllo e il "metodo proporzionale" per le partecipazioni non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica".
5. Gli enti partecipati devono adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo). Nel caso in cui l'ente ritenga di assumere un diverso criterio è richiesta una specifica motivazione sostenuta da parere dell'organo di revisione e controllo.
6. Per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'allegato 4/3 del D.Lgs.118/2011 al p.to 4.18 di seguito riportate.

- Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, punto 4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio.**

Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente.

Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.

Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio .

Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Tipologia beni	Coefficiente annuo
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%	<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%	<i>Macchinari per ufficio</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%	<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%	<i>Impianti e attrezzature</i>	5%
<i>Materiale bibliografico</i>	5%	<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%	<i>Hardware</i>	25%
<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%	<i>Opere dell'ingegno - Software prodotto</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%	<i>Fabbricati civili ad uso abitativo, Commerciale istituzionale</i>	2%

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.

Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.

Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.

Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.

Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - non vengono assoggettati ad ammortamento.

Comune di CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)



RELAZIONE
ALLA DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(G.A.P.)
PER L'ESERCIZIO 2016

PREMESSA

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti per gli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. Ai sensi del comma 1 dell'articolo sopracitato gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "GAP:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs.n. 126 del 2014 aggiornato al DL.n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente.

VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

AI FINI DELL'INSERIMENTO

NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL

COMUNE DI CALATABIANO

1) CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO	4,76%	Ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata di stampo mafioso

Il Comune di Calatabiano detiene una quota di partecipazione pari al 4,76% nel CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO; la Società ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Occorre verificare se la partecipazione nel CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Calatabiano nel **CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO** è irrilevante per tutti i tre parametri, pertanto la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

	Totale attivo al 31/12/2016	Patrimonio Netto 31/12/2016	Totale ricavi caratteristici al 31/12/2016
Comune di Calatabiano	15.101.414,34	9.060.428,70	5.223.201,67
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	1.510.141,43	906.042,87	522.320,17
Partecipata Consorzio Etneo per la legalità e lo Sviluppo	138.583,69	7.007,31	71.045,92
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

2) SOCIETA' CONSORTILE ATO 6 CATANIA PROVINCIA NORD (S.R.R.) IN LIQUIDAZIONE

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
SOCIETA' CONSORTILE ATO 6 CATANIA PROVINCIA NORD (S.R.R.)	2,54%	Gestione rifiuti

La **SOCIETA' CONSORTILE ATO 6 CATANIA PROVINCIA NORD (S.R.R.)** è partecipata dal Comune di Calatabiano con percentuale del 2,54%. La società svolge attività di raccolta e smaltimento rifiuti.

Occorre verificare se la partecipazione nella **SOCIETA' CONSORTILE ATO 6 CATANIA PROVINCIA NORD (S.R.R.)** può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Calatabiano nella SOCIETA' CONSORTILE ATO 6 CATANIA PROVINCIA NORD (S.R.R.) è irrilevante in quanto la società non ha fatto pervenire i dati necessari al calcolo del consolidamento.

Si ritiene quindi di escludere La società dall'area di consolidamento per impossibilità nello svolgimento dell'analisi di rilevanza a causa della mancanza effettiva dei dati essenziali.

	Totale attivo al 31/12/2016	Patrimonio Netto 31/12/2016	Totale ricavi caratteristici al 31/12/2016
Comune di Calatabiano	15.101.414,34	9.060.428,70	5.223.201,67
Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	1.510.141,43	906.042,87	522.320,17
Partecipata SOCIETA' CONSORTILE ATO 6 CATANIA PROVINCIA NORD (S.R.R.)	non disponibili	non disponibili	non disponibili
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

3) JONIAMBIENTE SPA ATO CT 1 IN LIQUIDAZIONE

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
JONIAMBIENTE SPA ATO CT 1 IN LIQUIDAZIONE	4,01	Gestione integrata rifiuti

La Società **JONIAMBIENTE SPA ATO CT 1 IN LIQUIDAZIONE** è partecipata dal Comune di Calatabiano con percentuale dello 4,01%. La società svolge attività di gestione integrata dei rifiuti.

Occorre verificare se la partecipazione nella Società **JONIAMBIENTE SPA ATO CT 1 IN LIQUIDAZIONE**, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Calatabiano nella società JONIAMBIENTE SPA ATO CT 1 IN LIQUIDAZIONE è rilevante per due parametri su tre, pertanto la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

	Totale attivo al 31/12/2016	Patrimonio Netto 31/12/2016	Totale ricavi caratteristici al 31/12/2016
Comune di Calatabiano	15.101.414,34	9.060.428,70	5.223.201,67
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	1.510.141,43	906.042,87	522.320,17
Partecipata JONIAMBIENTE SPA ATO CT 1 IN LIQUIDAZIONE	27.605.286,00	118.998,00	2.951.823,00
GIUDIZIO	RILEVANTE	IRRILEVANTE	RILEVANTE

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che il Comune di Calatabiano è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato.

- **Possono non essere inserite nell'area di consolidamento:**

CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO
SOCIETA' CONSORTILE ATO 6 CATANIA PROVINCIA NORD (S.R.R.)

Pertanto, la società a rientrare nell'area di consolidamento del Comune di Calatabiano è:

JONIAMBIENTE SPA ATO CT 1 IN LIQUIDAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino




Calatabiano li, 25.09.2017

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

L'ASSESSORE ANZIANO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on line, dal _____ al _____, con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal al e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li


IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 26/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
